

**Dipartimento
per lo Sport**Imposta di Bollo
assolta in modalità telematica**COMUNE DI VERONA****SCRITTURA PRIVATA**

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI ALL'INCARICO DI VERIFICATORE (VERIFICA PREVENTIVA
DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA) INERENTI REALIZZAZIONE DEL NUOVO
PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ - PNRR - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG 9432041E73 - CUP
I35B22000160006 - PBM 5411.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

ing. Fabiano Rosa, nato a [REDACTED], che interviene in nome
e per conto del Comune di Verona, codice fiscale e partita IVA 00215150236,
presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di dirigente della
Direzione Edilizia Pubblica nel presente atto denominato semplicemente
anche "Stazione appaltante" e che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107,
comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E

ing. Basileo Volini, nato a [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] nella sua qualità di amministratore unico e socio di
maggioranza, come risulta dalla visura camerali in atti, domiciliato per la carica
presso la sede della EN3 srl, con sede in Milano, via Libero Temolo n. 4 -
Partita I.V.A. 01745200764, denominato in seguito anche "Contraente";

PREMESSO

- che il progetto è stato selezionato con il Decreto del 12 agosto 2022 del Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1. In data 11.10.2022 con nota prot. n. 362757/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione del finanziamento per un importo complessivo di € 4.450.000,00.

Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M5C2-I3.1 (pag. 465) si prevede:

“L'obiettivo di questa misura è quello di favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate dell'Italia. I progetti finanziati devono sostenere: I) la costruzione e la rigenerazione di impianti sportivi situati in zone svantaggiate del paese, comprese le periferie metropolitane; II) la distribuzione di attrezzature sportive per le zone svantaggiate; III) il completamento e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, recupero funzionale, ristrutturazione,

manutenzione straordinaria, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica)".

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento, l'obiettivo e il traguardo M5C3I3.1 (pag.477):

"Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:

a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;

b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;

c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).

L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241".

Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200.000 metri quadrati.

Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”.

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a:

- n.1 intervento relativo ad appalti per strutture sportive completato entro il 2026;
- sviluppo su una superficie di mq 16.000;
- oggetto dell'intervento è la rigenerazione di un'area urbana basata sui principi di sostenibilità e resilienza destinata ad impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;
- investimento destinato a nuove costruzioni.

La scadenza temporale di completamento ~~dell'obiettivo~~ / del traguardo è il primo trimestre del 2023.

Per tale linea di investimento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di “regime 1”, cioè per l'opera è stato definito un contributo sostanziale e le procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) presentare una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio ad energia quasi zero);
- b) l'edificio non dovrà essere adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- il coefficiente TAG per il sostegno climatico è pari al 40%;
 - il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
 - contribuisce al superamento di divari territoriali;
 - i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
 - il finanziamento dell'opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
 - l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente;
 - la Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 è associata all'**indicatore comune** "C1 - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA";

- il contributo agli **indicatori di Target** "T0045 - MQ DI SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO" è pari a "16.000,00 mq" e "T0157 - NR. DI INTERVENTI/PROGETTI COMPLETATI" è pari a "n.1";
- che è stato ritenuto procedere, in deroga all'art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ad affidamento diretto quale fattispecie di cui alla lettera a) del comma dell'art. 1 della Legge 120/2020 e s.m.i., con PG. 322097/2022, individuando n. 2 operatori economici tra i professionisti qualificati nel settore ed iscritti alla Piattaforma Sintel per il Comune di Verona;
- che con determinazione dirigenziale n. 4406 del 20/10/2022, agli atti, i servizi di ingegneria e architettura in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta EN3 srl che ha offerto il ribasso del 65,451 % sull'importo a base di gara di euro 50.800,00 oltre IVA ed oneri;
- che, successivamente all'aggiudicazione, sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, PG 198594/2023 del 25/05/2023;
- che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti, in particolare il Disciplinare di incarico, richiamati nel presente atto, del quale costituiscono parte integrante pur non essendo materialmente allegati;
- le parti danno contestualmente atto di aver concordato, per motivi di carattere tecnico-organizzativo, il differimento per la sottoscrizione del contratto, senza che ciò infici l'interesse del Comune di Verona alla sollecita esecuzione del contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Verona, accertata la presenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, affida il servizio di cui trattasi al contraente che accetta senza riserva alcuna e si impegna a svolgerlo nel rispetto del presente contratto e del Disciplinare di incarico, agli atti, delle disposizioni contenute nella documentazione sopracitata e nelle normative vigenti in materia.

2. Questo contratto è soggetto alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 pertinenti agli incarichi per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv). Tali servizi si articoleranno secondo le modalità previste dal Disciplinare di incarico.

3. Nell'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico sono da osservare le prescrizioni relative agli interventi finanziati dal PNRR di seguito esplicitate, nonché tutte le altre prescrizioni derivanti da norma di legge o altra fonte del diritto.

Articolo 2 – Importo

1. L'importo che il Comune di Verona corrisponderà al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli interventi è fissato in Euro **17.550,89 (diciassettemilacinquecentocinquanta/89)** oltre oneri ed I.V.A. nella misura di legge, dato dall'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 50.800,00 al netto della percentuale di ribasso del 65,451 % offerta.

2. Per i pagamenti trova applicazione l'art. 6 del Disciplinare di incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del

Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: VG9TQY.

3. Il presente contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verificano le condizioni previste nei documenti di gara nei limiti ivi consentiti.

Articolo 3 – Prestazioni diverse

1. Per quanto riguarda le prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine della Stazione appaltante si applica quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare di incarico.

Articolo 4 - Obblighi di tracciabilità

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai suddetti scopi il servizio di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

Articolo 5 – Durata

1. L'avvio del servizio è avvenuto in pendenza della stipula del presente contratto tramite la comunicazione dell'aggiudicazione del 21/10/2022 prot. 381456.

2. La durata complessiva del servizio è stimata in 45 giorni naturali e consecutivi in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di incarico, di cui:

- per la verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica il termine per l'ultimazione del servizio è di 15 giorni naturali e consecutivi;

- per la verifica del progetto definitivo il termine per l'ultimazione del servizio è di 15 giorni naturali e consecutivi;

- per la verifica del progetto esecutivo il termine per l'ultimazione del servizio è di 15 giorni naturali e consecutivi.

3. Il Comune si riserva di inviare al contraente specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio.

4. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso con l'esecuzione completa, integrale e perfetta dell'incarico di verifica. L'emissione del verbale validazione dei singoli livelli progettuali presuppone il rispetto di ogni clausola di questo contratto.

5. I termini temporali decorrono dalla data della consegna da parte del progettista degli elaborati progettuali redatti per ogni fase di progettazione oggetto di verifica.

6. Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

7. In caso di ritardi trovano applicazione le penali previste dal citato Disciplinare e dal successivo art. 14 del presente contratto.

8. Il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno, quindi, ammesse proroghe per l'espletamento delle attività, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione, come indicato al comma successivo.

9. Previa richiesta del contraente, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di svolgimento del servizio fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili al contraente trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Articolo 6 – Elezione domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del Capitolato Generale d'Appalto, il contraente elegge domicilio presso il Comune di Verona – Palazzo Barbieri, in Verona (VR), piazza Brà, n. 1 – CAP 37121.

Articolo 7 – Tutela dei lavoratori

1. Il contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli

Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Disciplinare di incarico e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il presente servizio non è soggetto all'obbligo di redazione del Documento Unico Valutazioni Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) per assenza di rischi interferenziali.

4. Il contraente dichiara di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 8 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il contraente ha prestato, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia definitiva, relativa alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo, mediante polizza n. 11000110036777 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, emessa in data 26/05/2023 dell'importo di Euro 5.333,52 (cinquemilatrecentotrentatre/52), ridotto del 50% in quanto in possesso di Sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 per le seguenti attività Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del medesimo decreto. Tale polizza è stata protocollata al n. 202221/23 del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

Articolo 9 – Obblighi assicurativi

1. Il contraente dovrà produrre, prima dell'inizio del servizio, una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi delle norme in materia, per l'importo e tipologia, dei lavori in oggetto (ai sensi del DPR 137/2012) che assicuri la Stazione appaltante per il complesso delle attività inerenti all'incarico in oggetto. Di seguito gli estremi della polizza della ditta: polizza Lloyd's Insurance Company S.A. N. A123C747799-LB scadenza 24/04/2024.

Articolo 10 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona

1. Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:
https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

3. Il contraente, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa

o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. Il contraente prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 11 - Patto di integrità

1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante.

2. In caso di violazioni il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 12 - Obblighi specifici del PNRR

1. Tutte le attività svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH).** Il contraente, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto a al rispetto e all'attuazione dei principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm"

(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il contraente deve garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e la stazione appaltante ne verificherà il rispetto ex ante, in itinere, ex post.

Il contraente ha l'obbligo di rispettare la tempistica di avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati alla realizzazione dell'opera.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.** Il contraente è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.** Il contraente è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al servizio oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.** Il contraente è tenuto a rispettare le clausole inserite nel bando di gara per la promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.
- **Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.** Il contraente si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione relativa all'esecuzione del servizio, dell'esplicita dichiarazione "finanziato

dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.

- **obbligo del rispetto dei principi del Tagging climatico del superamento dei divari territoriali** ;
- **obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo**, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. Non è ammesso il sub-appalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il contraente ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

Articolo 14 – Penali e risoluzione contrattuale

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura del cinque (5) per mille del compenso.
2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico.
3. Ad integrazione del Disciplinare di incarico, per ciascun giorno di ritardo

impiegato dal contraente rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 20% del compenso, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

5. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore del contraente sino al completo adempimento degli obblighi stessi.

6. Ferme restando le disposizioni riguardanti la risoluzione e il recesso del contratto di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contraente ha altresì facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 11 del Disciplinare.

Articolo 15 – Controversie e Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno definite in conformità a quanto previsto all'art. 13 del Disciplinare, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è il Tribunale di Verona.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto, in

attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

Articolo 17 – Documenti richiamati nel contratto

1. Le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti richiamati nel presente contratto, che sono conservati dalla Direzione Edilizia Pubblica nel fascicolo elettronico del Protocollo informatico n. 70/2022 e in particolare il disciplinare di incarico, il report della procedura n. 2692312 del 18/10/2022 e le polizze di garanzia.

Articolo 18 – Spese contrattuali

1. Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico del contraente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

2. L'imposta di bollo del presente atto è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Uff. Territoriale Verona 2).

Articolo 19 – Registrazione

1. Il presente contratto, il cui servizio è soggetto all'I.V.A., viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.

Clausole vessatorie

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il contraente dichiara di approvare specificamente gli artt. 12 "Obblighi specifici del PNRR", 14

“Penali e risoluzione contrattuale” e 15 “Controversie e foro competente”
del presente contratto.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.

IL DIRIGENTE COMUNALE ing. Fabiano Rosa (firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ing. Basileo Volini, (firmato
digitalmente)